



E-MAILED
SOSTITUITI
24 GEN. 2012

Csm Roma 24/01/2012
Protocollo P1572/2012

N° **3/2012** Reg. Circolari



Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./OR 2

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

OGGETTO: Pratica num. 94/VQ/2011

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 424 - E		24 GEN. 2012
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicoli

V. In Cagliari, addì 25 GEN. 2012

Il Procuratore Generale
Ettore Angioni

AI PRESIDENTE della
Corte Costituzionale
R O M A

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

All'ISPettorato GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A



Csm	Roma	24/01/2012
	Protocollo	P1572/2012

Modifica della Circolare 4 novembre 2008 (P 26948/2008) e della Deliberazione del 20 gennaio 2010 (P1493/2010).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 Gennaio 2012, ha adottato la seguente delibera:

Il Consiglio,
in considerazione delle recenti novità legislative intervenute in materia di trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età

osserva

L'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici), nella sua formulazione originaria, prevedeva la facoltà per i dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Per i magistrati la data di ordinario collocamento a riposo è prevista dall'art. 5 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 "al compimento del settantesimo anno di età".

L'art. 16 del D.Lgs. 503/1992 costituiva precisa attuazione della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 che, all'art. 3 lett. b, aveva delegato il Governo ad emanare norme di riordino del sistema previdenziale con l'osservanza di principi e criteri direttivi, tra i quali era stata inserita anche "la facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Nella costante interpretazione giurisprudenziale (ad es. Cons. Stato, Sez. IV, sent. del 7 dicembre 2006, n. 7210; Cassazione civile, Sez. lav., sent. del 6 febbraio 2004, n. 2339; Corte Costituzionale, sent. del 4 giugno 1997, n. 162) si è ritenuto che la norma configurasse un diritto potestativo, esercitabile dall'interessato in ogni tempo antecedente alla risoluzione automatica del rapporto per il compimento dell'età massima di servizio, senza altri oneri diversi dalla tempestiva comunicazione dell'opzione al datore di lavoro, la quale, appunto, impediva l'estinzione del rapporto e che, una volta esercitato, gli conferisse un vero e proprio diritto alla prosecuzione dello stesso, suscettibile di caducazione solo ad opera di una manifestazione di volontà uguale e contraria del dipendente medesimo.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto nella materia con la circolare del 7 marzo 1994 n. 3849 (Modalità e tempi di presentazione delle istanze di trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età) e la risoluzione del 14 gennaio 2003 (Trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età), al fine di disciplinare le modalità di presentazione della domanda di trattenimento in servizio (sino al 75° anno di età, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 16 del D.Lgs. 503/1992, aggiunto dal comma 12 dell'art. 34 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) allo scopo di conciliare l'esercizio della facoltà del magistrato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro, non soggetto per legge a termini di anticipo (massimo e minimo) rispetto al raggiungimento dell'età di collocamento a riposo, con le esigenze di buona amministrazione con l'intento di evitare in particolare l'incidenza negativa di un esercizio non regolamentato di tale facoltà sulle procedure per la copertura di uffici direttivi.

Con l'art. 72 comma 7 del decreto legge 25 del giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, è stata introdotta una significativa modifica al testo dell'art. 16 comma 1 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992.

Dopo il primo periodo, è stata inserita la seguente previsione: *"In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la*

Csm	Roma	24/01/2012
	Protocollo	P 1572/2012




richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in ~~SF~~ determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento".

In tal modo è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione di appartenenza la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, in precedenza totalmente demandata alla volontà dei dipendenti stessi.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, sono state apportate alcune modifiche alla normazione secondaria dettata in tema di trattenimento in servizio, le cui modalità risultano all'attualità disciplinate dalla circolare adottata in data 4 novembre 2008 (P 26948/2008) e dalla delibera adottata in data 20 gennaio 2010 (P 1493/2010).

Con la prima circolare il Consiglio Superiore della Magistratura ha inteso disciplinare l'esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione di autorizzare il trattenimento in servizio sulla base dei criteri indicati dalla legge, prevedendo un preciso procedimento ivi descritto, espressione dell'obiettivo di agevolare l'attuazione della legge, in funzione strumentale ed ausiliaria dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione, posto che, come risulta evidente dal dato testuale della norma primaria, il prolungamento del servizio non è più una mera facoltà dell'impiegato, sottoposta solo ad un atto della sua volontà; in quanto è stata attribuita una potestà all'Amministrazione di appartenenza di valutare, discrezionalmente, se accettare o meno la domanda di prolungamento del servizio.

La circolare del 4 novembre 2008 contiene, inoltre, la disciplina transitoria, prevedendo il rinnovo delle domande aventi ad oggetto i trattenimenti (già autorizzati) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 (art. 72, comma 10, del D.L. 112/2008), la rivalutazione di ufficio delle domande di trattenimento, per le quali sia già intervenuto il provvedimento di autorizzazione, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 (art. 72, comma 9, del D.L. 112/2008), la salvezza delle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 o presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, per trattenimenti disposti con decorrenza nell'anno 2008.

In seguito al verificarsi di una serie di problemi nella prima applicazione della nuova disciplina, il Consiglio Superiore è intervenuto nuovamente sul punto con la delibera del 20 gennaio 2010 per disciplinare le ipotesi delle istanze di trattenimento in servizio presentate oltre il termine finale di 12 mesi precedenti il compimento dei settanta anni.

Riconoscendo preliminarmente che i termini individuati dalla legge non erano perentori, il C.S.M. aveva, infatti, per prassi costante considerato valutabili tutte le istanze tardive, comunque presentate prima della risoluzione automatica del rapporto di lavoro. Per il futuro, invece, il Consiglio Superiore in via generale ed astratta ha previsto che, per assicurare il tempo necessario all'istruzione dell'istanza, "non verranno prese in considerazione" le domande presentate oltre il termine di 12 mesi previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 503/1992; tuttavia nella fase transitoria e per ragioni di paritario trattamento, allo scopo di garantire a tutti i magistrati di disporre del periodo di un anno (ordinariamente a disposizione per la presentazione dell'istanza), è stato previsto che tutte le istanze presentate entro il 22 agosto 2010 da parte di magistrati che alla data del 4 novembre 2008 (data di approvazione della precedente circolare) avevano già compiuto i sessantotto anni fossero comunque valutabili, poiché quei magistrati non disponevano dello *spatium deliberandi* di un anno.

Il termine di 24 mesi è stato calcolato con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 112 del 2008 (legge 6 agosto 2008 n. 133), allo scopo di assicurare un paritario trattamento tra gli interessati.



Csm	Roma	24/01/2012
	Protocollo	P 1572/2012



Come accennato, la delibera del 20 gennaio 2010 ha espressamente disciplinato il caso delle istanze di trattenimento in servizio presentate oltre il termine finale di 12 mesi precedenti il compimento dei settanta anni.

In essa, in particolare, si legge quanto segue: “ritenuto pertanto che sia opportuno, per ragioni di parità di trattamento, prevedere una disciplina transitoria che consenta di usufruire di un eguale periodo a tutti i magistrati che abbiano inteso o intendano presentare istanza di trattenimento in servizio dopo l’approvazione della circolare del 4 novembre 2008, **successivamente alla quale – pur il termine non risultando perentorio per espressa previsione di legge – non verranno prese in considerazione domande presentate oltre 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo**”.

In tale contesto normativo primario e secondario si innesta l’art. 1, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione in legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale, innovando il cennato art. 16 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dispone che il trattenimento in servizio fino al 75° anno di età, non avvenga più a domanda, ma di ufficio previa dichiarazione di disponibilità dell’interessato.

L’attuale testo dell’art. 16 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quindi, così recita:

“1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età”.

Il riportato dettato normativo rafforza il potere organizzativo e gestionale della P.A. di incidere sul numero del personale in servizio in quanto tramuta la domanda di trattenimento presentata dal lavoratore in mera dichiarazione di disponibilità ad essere trattenuto.

A fronte di questa dichiarazione l’Amministrazione ha facoltà, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente, tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti e in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.

La novella non immuta i termini entro cui la disponibilità al trattenimento in servizio va formulata.

Dunque: la disponibilità al trattenimento va presentata all’Amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

E’ tuttavia evidente che dalla novella possono trarsi elementi utili per ribadire la natura non perentoria dei cennati termini; invero, la *ratio* della disposizione appare ancor più chiaramente riposare nell’esigenza di rafforzare la posizione dell’Amministrazione.

Tale ricostruzione esegetica sulla natura dei termini in questione ha trovato autorevole conforto nella recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 6051 del 4-16/11/2011 con cui il giudice amministrativo ha affermato la piena “riconciliabilità dei termini *ex art. 16, comma 1, d.lgs. nr. 503/1992* alla preminente finalità di consentire al C.S.M. di disporre dello *spatium temporis* necessario per verificare la sussistenza delle condizioni cui la norma ancora l’accogliibilità della domanda di trattenimento in servizio del dipendente. In questa chiave interpretativa, la previsione

Es	Roma	24/01/2012
	Protocollo	P 1572/2012

va ricollegata alla sostanziale modifica apportata al citato art. 16, d.lgs. nr. 503/1992, dall'art. 72, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, allorché alla già riconosciuta previsione della *“facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età”* del pubblico dipendente che ne facesse richiesta è stata aggiunta la seguente ulteriore disposizione: *“...In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”*. Secondo l'opinione preferibile, già più volte condivisa da questo Consiglio di Stato, la richiamata innovazione normativa ha comportato il mutamento ontologico della situazione giuridica fatta valere dal dipendente pubblico che aspiri al trattenimento in servizio: mentre nell'assetto originario si trattava di un vero e proprio diritto soggettivo a carattere potestativo (nel senso che, in presenza di richiesta dell'interessato, all'amministrazione incombeva l'obbligo di accoglierla), l'attuale disciplina la configura chiaramente come interesse legittimo, dipendendo la deroga all'ordinario collocamento a riposo del dipendente da una valutazione discrezionale dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2011, n. 5438; id., 24 gennaio 2011, n. 479). Tale evoluzione è viepiù confermata dalla ulteriore e più recente *“novella”* di cui all'art. 1, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha nuovamente innovato la previsione dell'art. 16, d.lgs. n. 503/1992 nel senso che il dipendente interessato deve presentare una *“disponibilità al trattenimento”*, e non più una *“richiesta”*: con ciò rendendo ancor più evidente che ci si trova in presenza di un'eccezionale deroga all'ordinaria estinzione del rapporto d'impiego per raggiunti limiti di età, autorizzabile dall'amministrazione all'esito di una propria valutazione ampiamente discrezionale. Così stando le cose, è evidente che la previsione della necessità di presentare la domanda di trattenimento in servizio nell'arco di una *“finestra”* temporale compresa tra i 24 e i 12 mesi antecedenti il collocamento a riposo – come emerge anche dalla sua introduzione contestuale alla ricordata trasformazione *“ontologica”* della posizione soggettiva del dipendente – viene a configurarsi non già come un onere imposto all'interessato in vista della realizzazione di un suo proprio interesse, ma piuttosto come preordinata a garantire all'amministrazione la possibilità di ponderare adeguatamente le condizioni che possono legittimare l'accoglimento dell'istanza (e, in particolare, le *“proprie esigenze organizzative e funzionali”*). Trattandosi dunque di termini sostanzialmente ispirati da esigenze di buon andamento riconducibili all'art. 97 Cost., non è ragionevole ritenere che il potere discrezionale così riconosciuto in capo all'amministrazione venga meno, o comunque non sia più esercitabile, per il solo fatto che la richiesta di trattenimento in servizio sia stata depositata al di fuori dei termini medesimi: l'unico limite a tale conclusione essendo quello discendente dall'esigenza di evitare che di tale discrezionalità sia fatto un uso irragionevole, discriminatorio o arbitrario (ciò che, a tacer d'altro, contrasterebbe con l'altro fondamentale canone costituzionale dell'imparzialità).

Ciò posto, appare evidente come le considerazioni giuridiche di cui si è sopra fatto cenno debbono indurre ad un ripensamento della previsione che perentoriamente dispone che *“non verranno prese in considerazione domande presentate oltre 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo”*.

Essa, infatti, non risulta in linea con le finalità che il legislatore ha inteso perseguire alla luce della recente novella, volta a rafforzare il potere autorganizzatorio che l'Amministrazione esercita nella gestione del personale sempre in vista della finalità del più utile raggiungimento dell'interesse pubblico.

Definire a priori non delibabili tutte le istanze presentate fuori termine appare non rispondente all'interesse pubblico di assentire alla disponibilità manifestata al trattenimento in servizio dal magistrato, che può ancora offrire un valido apporto per un sempre più efficiente

<i>Csm</i>	Roma	24/01/2012
	Protocollo	P1572/2012



sufficiente spazio temporale per deliberare comunque prima del compimento del settantesimo anno di età del magistrato. Tutta la necessaria documentazione, comprensiva anche del parere del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo, dovrà pervenire al C.S.M. entro i 60 giorni antecedenti il compimento del settantesimo anno di età o comunque in tempo utile perchè la delibera possa intervenire anteriormente a tale momento.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

SECRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti

All. A

Delibera adottata dall'Assemblea plenaria nella seduta del 20 gennaio 2010 concernente la "Disciplina sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età", con le modifiche apportate dal Plenum nella seduta del 18 gennaio 2012.

NUOVO TESTO

Il Consiglio,

- visto l'art. 72, settimo comma, della legge 6 agosto 2008 n. 133 (di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112), che ha modificato la disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età, inserendo nell'art. 16, primo comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, dopo il primo periodo, la seguente previsione: *"In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi"*;
 - rilevato che per l'accogliibilità dell'istanza la legge stessa prevede che *"La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento"*, ovvero sia al compimento dei settanta anni di età;
 - che, con successiva delibera del 04.11.08, il CSM ha dettato la disciplina di attuazione della normativa primaria stabilendo, con riguardo al termine di presentazione dell'istanza, che *"le dichiarazioni relative alla richiesta di trattenimento in servizio – che il magistrato abbia interesse ad esprimere prima del termine di legge – non si considerano pertanto valide ai fini della procedura prevista per l'autorizzazione, che verrà avviata solo in caso di richiesta presentata nei termini sopra indicati e con le modalità previste dalla legge e dalla presente circolare"*;
 - che la circolare del 4.11.08 non ha disciplinato l'ipotesi di istanze di trattenimento in servizio presentate successivamente ad essa da magistrati che alla data della sua approvazione non disponevano più di ventiquattro mesi prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo, avendo già compiuto sessantotto anni, e che pertanto non erano materialmente in condizione di usufruire per intero del periodo di un anno ordinariamente a disposizione per la presentazione dell'istanza;
 - che, in assenza di regime transitorio, questo Consiglio in sede di prima applicazione della normativa ha considerato valutabili tutte le istanze tardive rispetto al termine di legge;
 - che il proseguire di tale situazione potrebbe non consentire all'amministrazione di usufruire dei tempi tecnici necessari per la definizione della procedura in tempo utile perché dispieghi i suoi effetti, ovvero entro lo spirare del settantesimo anno di età, con ricadute in termini di inefficienza della pubblica amministrazione;
- "ritenuto pertanto che sia opportuno, per ragioni di parità di trattamento, prevedere una disciplina transitoria che consenta di usufruire di un eguale periodo a tutti i magistrati che abbiano inteso o intendano presentare istanza di trattenimento in servizio dopo l'approvazione della circolare del 4 novembre 2008, **successivamente alla quale – trattandosi di termini non perentori – verranno prese in considerazione le dichiarazioni di disponibilità al trattenimento in servizio presentate tardivamente, e cioè a meno di 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo, purchè, in relazione alle specifiche attività istruttorie richieste dalle singole pratiche, all'amministrazione residui un sufficiente spazio temporale per deliberare comunque prima del compimento del settantesimo anno di età del magistrato. Tutta la necessaria documentazione, comprensiva anche del parere del Consiglio Giudiziario o del Consiglio***

Direttivo, dovrà pervenire al C.S.M. entro i 60 giorni antecedenti il compimento del settantesimo anno di età o comunque in tempo utile perchè la delibera possa intervenire anteriormente a tale momento;

- ritenuto che sia ragionevole correlare detta disciplina transitoria al termine massimo di 24 mesi previsto dalla legge, ancorando lo stesso alla entrata in vigore della **stessa** (circolare), e quindi prevedere che siano valutabili tutte le istanze di trattenimento in servizio presentate entro il **22 agosto 2010** (4 novembre 2010), anche se dopo il compimento del sessantanovesimo anno di età;

DELIBERA

che, in via transitoria, siano considerate valutabili le istanze di trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età presentate entro il **22 agosto 2010** (4 novembre 2010), nei termini di cui in motivazione e *“che successivamente alla fase transitoria – trattandosi di termini non perentori – verranno prese in considerazione le dichiarazioni di disponibilità al trattenimento in servizio presentate tardivamente, e cioè a meno di 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo, purchè, in relazione alle specifiche attività istruttorie richieste dalle singole pratiche, all'amministrazione residui un sufficiente spazio temporale per deliberare comunque prima del compimento del settantesimo anno di età del magistrato. Tutta la necessaria documentazione, comprensiva anche del parere del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo, dovrà pervenire al C.S.M. entro i 60 giorni antecedenti il compimento del settantesimo anno di età o comunque in tempo utile perchè la delibera possa intervenire anteriormente a tale momento.*



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Tel. 070/60222223 – fax: 070/60222214

Prot. n° 464.0

Cagliari, 25 Gennaio 2012

CIRCOLARE N. 3/2012

Allegati: 1

Oggetto: Modifica della Circolare 4 novembre 2008 (P 26948/2008) e della Deliberazione del 20 gennaio 2010 (P 1493/2010).

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

presso i Tribunali

CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale per i Minorenni

CAGLIARI

Trasmetto, per conoscenza e norma, la nota del Consiglio Superiore della Magistratura - prot. n° 1572 del 24.01.2012 - relativa all'argomento in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

Ettore Angioni